RIFORMA DELLA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Art. 2

Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 30 novembre di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo.

Versione in vigore dal 4 settembre 1982, non più in vigore dal 6 febbraio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
Estremi	Legge 12 agosto 1982, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-vigilanza-sulle-assicurazioni/art-2-poteri-del-ministro-dell-industria-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

commercio-e-dell-artigianato/versione/0